


Lunedì, 13 Luglio 2023

## Corte di Cassazione: condizioni di validità della pratica anatocistica

Di VALENTINO VECCHI



La Corte di Cassazione, con ordinanza n.18664 del 03.07.2023, ha confermato il principio, già espresso con precedente provvedimento n.4321/2022, secondo il quale l'indicazione in un contratto di conto corrente di un valore del TAE creditore identico al TAN (creditore) rende invalida la clausola anatocistica.

Difatti, secondo i giudici di legittimità, *“l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art. 6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo”*.

In sintesi la Corte va consolidando il proprio orientamento secondo il quale l'indicazione contrattuale di un TAN e TAE creditori perfettamente coincidenti viola le prescrizioni della delibera del CICR del 9 febbraio 2000. L'orientamento, invero, non sembra basarsi su solide argomentazioni, atteso che la coincidenza tra TAN e TAE è soltanto apparente, discendendo dalla necessità di esporre in contratto il TAE creditore con troncamento a poche cifre decimali laddove, di contro, per apprezzare gli effetti della capitalizzazione a credito del correntista occorrerebbe tener conto di molti decimali. Difatti, il tasso creditore nominale dello 0,020%, convenuto nel contratto oggetto delle censure della società correntista, corrisponde a un tasso

annuo effettivo, tenuto conto degli effetti della capitalizzazione trimestrale, dello 0,0200015%. Sarebbe quindi stato necessario esporre in contratto il TAE con almeno 6 decimali.

La questione, a sommosso avviso di chi scrive, va analizzata da un diverso angolo visuale. Va compreso, difatti, se effetti impalpabili della capitalizzazione degli interessi creditori consentano di ritenere soddisfatto, dal punto di vista sostanziale e non unicamente formale, il requisito della reciprocità imposto dal legislatore che nel 1999 novellò l'art.120 TUB. La pattuizione di un tasso creditore prossimo allo zero, a fronte di un tasso debitore estremamente più elevato, potrebbe in effetti configurare una condotta elusiva della normativa - l'art.25 del d.lgs n.342/1999 modificativo dell'art.120 TUB e la delibera CICR del 9 febbraio 2000 - e dunque illecita. Il legislatore del 1999, difatti, volle subordinare la validità della pratica anatocistica alla reciprocità di trattamento, garantendo al correntista i medesimi vantaggi previsti per gli istituti di credito. E' dunque evidente che la pattuizione di un tasso creditore impalpabile, risultando stridente con la ratio della riforma del 1999, potrebbe rendere invalida la clausola anatocistica convenuta tra le parti nel rispetto, solo formale, delle condizioni previste dalla delibera del CICR del 9 febbraio 2000.

La Corte ha anche ribadito l'obbligatorietà dell'indicazione del TAE, negata dalla banca proponendo un parallelismo con il TAEG/ISC, essendo espressamente prevista dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Di contro, in ordine alla pattuizione contrattuale del TAEG/ISC, gli ermellini hanno confermato - una volta ancora - che "l'ISC o TAEG è un dato che definisce il costo complessivo dell'operazione di finanziamento e che non rientra tra i tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 t.u.b. (per tutte Cass. 14 febbraio 2023, n. 4597 del 14/02/2023)". Dunque, per gli ermellini il TAEG assume rilevanza unicamente dal punto di vista informativo e non quale clausola negoziale.

Inoltre la Corte, confermando il proprio orientamento sul punto (cfr. Cassazione, ordinanza n.19825/2022), ha anche ribadito che è affetta da nullità la clausola disciplinante le commissioni di massimo scoperto se sprovvista dell'univoca indicazione della modalità di calcolo. Per la Cassazione la cms deve essere determinata e determinabile e tale requisito, imposto a pena di nullità e rilevabile d'ufficio ex art. 1346 c.c., non viene soddisfatto nella misura in cui la relativa pattuizione sia assunta senza specificare se la percentuale della commissione debba applicarsi sulla punta di massimo scoperto trimestrale, sulla media dell'utilizzo o sulla parte di fido non utilizzata.

Peraltro, accertata la nullità della clausola disciplinante le cms, la Corte ha dichiarato assorbito l'ultimo motivo di ricorso mediante il quale la ricorrente lamentava la non corretta applicazione della cd. "teoria del margine" ai fini della verifica della usurarietà del TEG. Dunque, pare di capire che - secondo il Supremo consesso - la nullità della clausola negoziale ne determini l'irrilevanza ai fini dell'usura. Un tale principio, a parere dello scrivente, non può essere condiviso, in quanto potrebbe finire per lasciare impunita una condotta illecita - la più grave nell'ambito dei rapporti bancari - solo perché la pattuizione di un onere, di indubbia rilevanza ai fini della verifica dell'usura, è affetta da nullità. In sintesi, la banca, per effetto della declaratoria di nullità della singola clausola (quella disciplinante le cms nel caso di specie), eviterebbe di incorrere nella ben più gravosa nullità dell'intero patto economico cui

sarebbe soggetta in ipotesi di violazione della legge n.108/1996.

Tale particolare causa esimente appare davvero incomprensibile se si considera che l'onere di cui si è rilevata l'illegittimità per nullità della relativa clausola è stato in concreto (illegittimamente) addebitato dalla banca.

---

**VALENTINO VECCHI**

*dottore commercialista*

*esperto in contenzioso bancario*

*consulente tecnico del Tribunale*

[studio@vecchiepartners.it](mailto:studio@vecchiepartners.it)

[www.vecchiepartners.it](http://www.vecchiepartners.it)